



Bollo

Rev. n° 2521
del 24 5 90

COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot n 27225/5716-99

Anno 1990

Pratica n 156

IL SINDACO

Vista la domanda in data 14 11.1989

presentata dal Sig VERNAZZA GIANNI
nato a Carrara 15.4.49

residente in Avenza

via Prov. Avenza Sarzana 97/b C F VRN GNN 49D15 B832X

registrata il 14 11 89

al Prot Gen n° 27225

corrispondente al n° 5716

del Dipartimento Assetto Territorio con la quale viene ri

chiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione fabbricato ad
uso abitazione

- 2° SOLUZIONE -

sull'area o sull'immobile distinto al catasto al foglio n° 69 particella n° 259
posta in Avenza Via Prov. Avenza Sarzana 97/b

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 359
in data 27.10.89

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione

VISTO l'art 47 della legge 5 agosto 1978 n° 457 modificato dall'art 26 bis della legge 15 gennaio 1980 n° 25

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro emanate con DPR 19 marzo 1956 n° 303

VISTO il parere n° 14 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta
del 2.4.90

VISTA la legge 30 aprile 1976 n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con DPR 28 giugno 1977 n° 1052 e DM 23/11/82

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n°
in dataVISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n°
del

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione

DISPONE

ART 1

Oggetto della concessione

Al Sig VERNAZZA GIANNI

residente a **Avenza Via Prov. Avenza-Sarzana 97/b**

e concessa alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi la facoltà di eseguire lavori di **ristrutturazione fabbricato di civile abitazione in Via Avenza Sarzana 97/b** ad Avenza

- 2° SOLUZIONE -

secondo il progetto costituito da n° **due** tavole che si allega quale parte integrante del presente atto

ART 2

Concessione a titolo gratuito

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art 9 comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10 la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urbanizzazione

B ☐ **Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art 9, comma 1°, lettera b**

Trattandosi di caso previsto dall'art 9 comma 1° lettera b) della legge 28/1/77 n° 10 si allega con il numero e fa parte integrante della presente concessione la convenzione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella convenzione stessa

C ☒ **Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt 3 5 9 (1° comma lettera a) 9 (2° comma) 10 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 e determinato nella misura di **L. 2.009.000** lire **duemilioneinovemila====**

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° **840^e** succ. mod. ed int. **21.11.84**

Ai sensi dell'art 47 della legge 5 agosto 1978 n° 457 modificato dall'art 26 bis della legge 15 febbraio 1980 n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n°

del il contributo è stato suddiviso in rate

L'importo di lire **2.009.000** (lire **duemilioneinovemila====**)

relativo ~~al totale~~ risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n° **4348/0/2241**
del **4.5.90** **4349/0/2242**

Le successive rate dell'importo di lire (lire) ciascuna verranno versate rispettivamente entro dalla data di rilascio della presente concessione

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato adeguata ed idonea garanzia di lire (lire)

a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

D ☐ **Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art 3 5 6 e 9 1° comma lettera b 9 2° comma della legge 10/77 in termini di lire viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione a titolo gratuito**

Trattandosi di caso previsto dall'art 9 comma 1° lettera della legge 28 gennaio 1977 n 10 la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Edilizia convenzionata**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n e facente parte integrante del presente atto il Sig si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art 8 della legge 28 gennaio 1977 n 10 per $\frac{\text{l'intero edificio}}{n}$ alloggi la presente concessione è esente $\frac{\text{per intero}}{\text{in parte}}$ dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione art 9 D L n 9/1982, convertito nella legge n 94/1982**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n e facente parte integrante del presente atto il Sig si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

☒ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art 6 della legge 28 gennaio 1977 n° 10 modificato con l'art 9 ultimo comma del D L n° 9/1982 convertito nella legge n° 94/1982 è determinata in L 667.000 (Lire ~~seicentosestantasettemila~~)

A norma dell'art 11 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° del il contributo verrà pagato in corso d'opera in rate da versare rispettivamente entro

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L (Lire)

a mezzo di polizza fidejussoria del

rilasciata da

Il pagamento totale della somma di cui sopra è stato effettuato con Rev. n.4348/0/2241 e 4329/0/2242 del 4.5.90.

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art 15 della citata legge 28 gennaio 1977 n 10

ART 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore

E inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica telefono gas acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari

USA DAM PI

ART 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art 1 della legge 5 Novembre 1971 n° 1086 il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art 4 prima dell'inizio dei lavori

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere validato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato

ART 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

LA DATA DI RICEVIMENTO
DELLA COMUNICAZIONE CON R.R. o LA NOTIFICA

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio

Il termine per l'ultimazione può essere comunque prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza di retta ad ottenere una nuova concessione in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori

Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle Ditte esecutrici

ART 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara almeno 10 giorni prima

19 MAG 1990

Carrara addi



IL SINDACO

[Handwritten signature]

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione

Carrara addi

24.5.1990

IL CONCESSIONARIO

[Handwritten signature]